Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 37

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
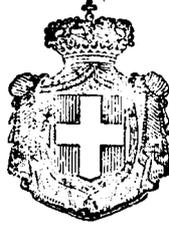
Roma - Martedì, 27 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.
**Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati** . . Pag. 370

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.
**Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse** . . . . . . . . . . . Pag. 371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.
**Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.** Pag. 375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.** . . . . . Pag. 378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 79.
**Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione)** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 80.
**Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia** . . . . . . . . . . Pag. 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.
**Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.).** Pag. 380

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
**Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS)** . . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.
**Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50** . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
**Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze.** Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.
**Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili** . . . Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
**Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.** Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
**Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano** . . . . . . . . . .Pa. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
**Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo** . . . . . . . . . . Pag. 383

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.
**Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane** . . Pag. 383

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 383
Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 384
Medie dei titoli . . . . . . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente . Pag. 384

**Ministero degli affari esteri:** Concessioni di exequatur. Pag. 384

**Ministero dell'Africa italiana:** Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano . . . . . . . Pag. 384

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 27 MARZO 1945:

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Potenza.

**(103)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.

**Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi anzidetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 26 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo *A* del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

Art. 2.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

*a*) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4;

*b*) approva il bilancio preventivo e consultivo del servizio predetto;

*c*) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

*d*) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio; sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali; su quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi: su quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;

*e*) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, proponendo al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le eventuali modificazioni;

*f*) esprime il suo parere sulle controversie deferite all'esame del Ministro stesso ai sensi del comma 8° dell'art. 5 precitato;

*g*) esprime parere sui ricorsi presentati contro le decisioni prefettizie ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, in sostituzione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928 e sulla ripartizione tra gli istituti interessati, del gettito dei contributi unificati:

*h*) esprime parere sulla misura dei contributi da determinarsi annualmente ai sensi del terzo comma

dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

*i*) fa proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuati nel passato per le prestazioni stesse;

*l*) fa proposte sulle questioni di carattere generale relative all'applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni e alla riforma delle leggi e disposizioni medesime;

*m*) esprime parere su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'industria il commercio e il lavoro.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.

Art. 3.

I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia.

A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistito dal dirigente del locale Ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune viciniore e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.

La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.

Art. 5.

Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali.

Art. 6.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'ordinamento del servizio di cui all'art. 1 e per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale adibito al servizio stesso.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36.* — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

**Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, contenente disposizioni sui diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visti i Regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, e 16 aprile 1936, n. 734, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 8 giugno 1933, n. 894, e 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per i sussidi, dotazioni e contributi;

Visto l'allegato *G*. al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, contenente disposizioni in materia di diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563, che approva la convenzione con la Società italiana autori editori, per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

Vista la legge 10 giugno 1939, n. 808, portante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici;
Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse dei cavalli ed altre gare;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie e in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.

Art. 2.

Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari, previsto nell'art. 1 dell'allegato *G* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, è stabilito nella misura del 3 %.

Art. 3.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, previsto nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 5 . . . . . . . . . . 15%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 5 . . . . . . . . . . . 30%

Art. 4.

Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici e degli altri spettacoli sportivi, previsto nell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 22%, non comprensivo per le provincie di Roma, Milano e Firenze dell'addizionale 2% a favore degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro Vittorio Emanuele II di Firenze.

Art. 5.

I Regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 894, e 16 aprile 1936, n. 734, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di associazioni, società, enti e privati aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici e il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive, sono abrogati.

Art. 6.

Il diritto erariale sugli introiti lordi delle scommesse previsto nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è stabilito nella misura del 10%.
L'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è abrogato.

Art. 7.

Sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo e ad ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30%.

Art. 8.

La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata all'Ente Italiano per il Diritto di Autore in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, alligata al presente decreto che l'approva con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli spettante all'Ente.

Art. 9.

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta dei totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati dall'U.N.I.R.E. stessa ad esercitare le scommesse, a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, le società di corse dei levrieri e chiunque venga autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e sulla figlia per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse (vincente, piazzato, accoppiata, duplice, ecc.) numero della corsa o gara e della somma accettata come scommessa.
I biglietti venduti dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri tenitori di scommesse, devono portare la indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.
Sui blocchi di detti biglietti i rappresentanti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore devono preventivamente apporre, presso il loro ufficio, un timbro o contrassegno speciale.

Art. 10.

Coloro che sono legalmente autorizzati ad esercitare le scommesse al totalizzatore e al libro, sono obbligati alla tenuta di un libro delle distinte d'incasso a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

Per ogni giornata di gare, all'atto della chiusura delle corse, dev'essere effettuato, desumendolo dai blocchi delle madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilata una distinta d'incasso per fare constare l'introito totale delle scommesse.

Sulle distinte d'incasso deve annotarsi il quantitativo dei biglietti posti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente articolo, con la indicazione del numero col quale in quel dato giorno si è iniziata la vendita e l'altro col quale la vendita si è chiusa.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dai singoli totalizzatori od allibratori, nonchè il prospetto riepilogativo che viene redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

La distinta d'incasso giornaliera dev'essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia. Gli agenti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore hanno obbligo di assistere alla compilazione di essa; potrà assistervi inoltre ogni altro funzionario od agente preposto al controllo o alla vigilanza dell'applicazione del diritto erariale.

Ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici quanto sui biglietti venduti per le scommesse.

La distinta d'incasso giornaliero dev'essere firmata da chi è legalmente autorizzato a tenere le scommesse e dall'agente dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore ed il distacco della figlia dalla madre dev'essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

Art. 11.

I blocchi delle madri delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari ed agenti governativi allorchè si presentano per effettuare verifiche e controlli.

Per eguale periodo di tempo l'Ente Italiano per il Diritto di Autore deve conservare presso la sua sede le figlie delle distinte d'incasso per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti punzonati e distinti come nel precedente articolo 9.

Le registrazioni di carico devono eseguirsi nello stesso giorno in cui viene effettuato l'acquisto e la punzonatura dei biglietti.

Le registrazioni di scarico, invece, devono eseguirsi dopo compilata la distinta dell'incasso lordo giornaliero.

Le dette registrazioni devono essere vistate giornalmente all'atto della chiusura di ciascuna gara, dal rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Entro tre giorni dall'ultimazione della gara è fatto obbligo di restituire il quantitativo dei biglietti rimasti invenduti presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Il registro di carico e scarico, deve constare di pagine progressivamente numerate e dev'essere preventivamente vidimato dalla Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dal rappresentante dell'Ente di cui sopra.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.

Art. 13.

E' in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86. In caso di disaccordo fra il rappresentante dell'Ente e l'interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile dell'Intendente di finanza.

Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

Art. 14.

Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale.

In deroga al disposto degli articoli 6 e 29 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso avverso il provvedimento dell'Intendente non ha effetto sospensivo.

Per ogni biglietto o riscontro per cui sia comunque mancato il pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da L. 100 a L. 300.

Le violazioni di cui agli articoli 9 e 12 sono punite:

*a*) per l'uso di biglietti di dotazione difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

*b*) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura da parte dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore: con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

*c*) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

*d*) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

L'art. 14 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è soppresso.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione dei diritti erariali stabiliti dal presente decreto e dei diritti demaniali, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Art. 17.

Sono parimenti abrogati l'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, con il quale fu disposta in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) la corresponsione della somma annua di L. 1.500.000, nonchè l'art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 808, con cui fu autorizzata la iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del C.O.N.I. stesso in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali istituiti col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 18.

A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di L. 1.500.000, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell'Erario, ha la facoltà di assegnare presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

Il funzionario designato ha l'obbligo di eseguire la ricognizione completa e particolareggiata delle partite d'introito e di controllare l'esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra norma di che al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, in quanto non siano modificate ed incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 48.* — PETIA

---

**Convenzione**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e l'Ente Italiano per il Diritto di Autore con sede in Roma, via Valadier 37, rappresentato dal commissario straordinario prof. Mario Vinciguerra si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida all'Ente Italiano per il Diritto di Autore l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali sulle scommesse, accettate nelle corse dei cavalli, dei levrieri e nelle gare di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, diritti che sono disciplinati dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

L'Ente Italiano per il Diritto di Autore nell'accettare l'incarico come sopra specificato dichiara di eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione degli altri diritti erariali sui pubblici spettacoli e diritti demaniali le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte e si estendono anche al nuovo servizio salva l'applicazione della percentuale sulle riscossioni regolata dal successivo art. 3 e salvo per quanto riguarda il provvedimento di chiusura del campo delle corse disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo in luogo dell'art. 9 della convenzione in corso relativo ad altri trattenimenti.

Tale convenzione fu stipulata in data 15 dicembre 1937 approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, modificata con altra convenzione 22 gennaio 1942 approvata con legge 26 marzo 1942, n. 308.

Art. 3.

La percentuale sulle riscossioni tanto dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli quanto dei diritti erariali sulle scommesse è stabilita nella misura seguente:

8 % fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 % per le riscossioni superiori a L. 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 % per le riscossioni superiori a L. 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto disposto dall'art. 5 sulla succitata convenzione 15 dicembre 1937.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - esercita presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidata all'Ente, il quale pertanto dovrà tenere a disposizione dei funzionari all'uopo delegati tutte le contabilità relative.

Si riserva inoltre la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo dei propri funzionari presso le Agenzie provinciali dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore dando comunicazione alla Direzione generale dell'Ente medesimo delle relative ispezioni disposte o invocate.

Art. 5.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 31 dicembre 1947 ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la su citata convenzione in corso.

Art. 6.

La presente convenzione redatta in triplice esemplare è esente da tassa di bollo e di registrazione.

Roma, 13 gennaio 1945

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

*Il Commissario straordinario*
MARIO VINCIGUERRA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.

**Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, col relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, concernente disposizioni per le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, relativo alla riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte e per le imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti i Consigli e i Comitati tributari di nomina elettiva.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari, in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.

Art. 3.

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

*a)* dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

*b)* dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

*c)* dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Art. 4.

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa e possono essere rieletti.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli e i Comitati tributari qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e tali organi, sebbene diffidati, non esercitino le loro funzioni. In tal caso il Consiglio o il Comitato disciolti, sono ricostituiti mediante nomina da parte dei Consigli comunali di nuovi membri, osservando la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Quando il numero dei componenti il Consiglio o il Comitato è ridotto al di sotto del minimo stabilito per la validità delle rispettive deliberazioni, il Consiglio comunale nomina i membri mancanti, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 2.

I Consigli ed i Comitati eletti a mente dei comma precedenti rimangono in funzione fino alle nuove elezioni generali amministrative.

*Circoscrizione e composizione dei Consigli tributari.*

Art. 6.

I Consigli tributari sono eletti per ciascun comune ed hanno sede in locali forniti dall'Amministrazione comunale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio comunale, determinati comuni possono essere ripartiti in zone ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sarà determinata in coincidenza con una o più sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorrono gli elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.

*Attribuzioni e funzionamento dei Consigli tributari.*

Art. 7.

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente.

Per la validità dell'adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.

Art. 8.

I Consigli tributari hanno il compito:

*a*) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;

*b*) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;

*c*) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

*d*) di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o concordati nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 9.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture.

Quando il Consiglio ritenga necessario l'accesso o l'ispezione, richiede all'Ufficio di procedervi, indicando gli elementi sui quali debbasi particolarmente indagare.

Chiunque può dare al Consiglio le informazioni in suo possesso, per la determinazione della situazione fiscale di determinati contribuenti.

Art. 10.

Il Consiglio tributario compie le operazioni istruttorie in seduta pubblica a meno che ne escluda la necessità ed opportunità.

Il contribuente ha la facoltà di chiedere di esporre le sue ragioni in seduta segreta.

Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire all'Ufficio, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.

Art. 11.

Entro il 30 aprile, l'Ufficio trasmette ai singoli Consigli tributari l'elenco dei contribuenti per comune, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* e di categoria $C^1$, nonchè delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi o per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalità.

Art. 12.

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, può chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, nonchè notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.

Art. 13.

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica, con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune almeno sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.

Art. 14.

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.

Art. 15.

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio può procedere all'accertamento anche in mancanza delle informazioni del Consiglio tributario o in difformità di esse.

Art. 16.

L'Ufficio trasmette al Consiglio copia degli avvisi di accertamento e dei concordati entro dieci giorni rispettivamente dalla notificazione ai contribuenti e dalla stipulazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio ha la facoltà di denunciare al Comitato tributario con relazione motivata e proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'Ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati, nei

casi di difformità dagli elementi da esso forniti ovvero quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

Della denuncia è data comunicazione al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

*Circoscrizione e composizione dei Comitati tributari.*

Art. 17.

I Comitati tributari sono eletti, per ciascuna circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dagli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione stessa.

Il Ministro per le finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di più Sezioni del Comitato tributario.

Con decreto del Ministro per le finanze, le Sezioni possono essere destinate ad esercitare la loro funzione nell'ambito del territorio di uno o più comuni compresi nel distretto, o nell'ambito di una o più zone del comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 6.

Art. 18.

Per ogni Comitato tributario o nel caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, per ogni Sezione del Comitato stesso sono eletti dieci membri.

Il Comitato tributario è presieduto da un magistrato di qualsiasi ordine e grado, in servizio o a riposo, nominato dal presidente del tribunale. La nomina può cadere, in linea subordinata, anche su pretori onorari e giudici conciliatori.

Nel caso in cui la circoscrizione dell'Ufficio distrettuale rientri nella giurisdizione di più tribunali, il presidente della Corte d'appello designa il presidente del tribunale che deve nominare il presidente del Comitato tributario.

Qualora il Comitato sia composto di più Sezioni, sono nominati nello stesso modo tanti vicepresidenti quante sono le Sezioni.

A ciascuna seduta sono chiamati a partecipare, oltre al presidente od al vicepresidente, quattro membri, a turno, del Comitato o della Sezione.

L'assegnazione dei membri e dei vicepresidenti alle Sezioni è fatta dal presidente del Comitato.

*Attribuzioni e funzionamento dei Comitati tributari.*

Art. 19.

I Comitati tributari sostituiscono le Commissioni distrettuali delle imposte, le quali sono soppresse.

Per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, all'imposta fabbricati ed all'imposta ordinaria sul patrimonio, il Comitato tributario funziona con la partecipazione del presidente o vicepresidente, di due dei suoi membri elettivi e di due tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili e di aziende, scelti secondo un turno stabilito dal presidente tra gli iscritti in apposito elenco compilato dall'Intendente di finanza.

Art. 20.

Il contribuente deve essere avvertito del giorno in cui l'accertamento sarà discusso, con avviso da notificare almeno dieci giorni prima. Nello stesso termine copia dell'avviso è affisso al pubblico nella sede del Comitato o della Sezione.

Il contribuente ha facoltà d'intervenire alla seduta per sostenere le proprie ragioni o farsi rappresentare.

Per l'Amministrazione presenzia un rappresentante, che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 16 è designato dall'ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Sono applicabili al procedimento avanti il Comitato le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 10.

Art. 21.

Il Comitato tributario nelle controversie deferite al suo giudizio, può disporre il rinvio degli atti all'Ufficio per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato.

La facoltà di aumentare l'imponibile, anche quando non vi è stato reclamo o vi è stata adesione all'accertamento, può essere esercitata dal Comitato e, nei casi in cui è ammesso, dalla Commissione provinciale delle imposte, nei modi e termini stabiliti dalle leggi anteriori, per gli accertamenti compiuti prima dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai Comitati tributari e alle verificazioni contabili.

Art. 22.

Il Comitato tributario decide dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o un vicepresidente. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 19 tra i presenti debbono esservi almeno uno dei membri elettivi ed uno dei tecnici o esperti.

La decisione, firmata dal presidente o dal vicepresidente intervenuti e dal segretario, è depositata nella segreteria del Comitato tributario. Il segretario annota in calce la data dell'effettuato deposito.

Il deposito costituisce pubblicazione della decisione e vale notificazione di essa all'Ufficio, a cura del quale la decisione dev'essere notificata al contribuente.

Art. 23.

Per tutto quanto non è diversamente disposto, si applicano per il funzionamento del Comitato tributario e per il procedimento avanti il medesimo le norme riflettenti la Commissione distrettuale delle imposte.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione, alla competenza e al funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale delle imposte, nonchè quelle relative al procedimento avanti le stesse. Però, avanti la Commissione provinciale, si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 20.

*Accertamenti delle imposte dirette nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio e verificazioni contabili.*

Art. 24.

Le norme vigenti circa gli accertamenti nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio rimangono ferme. Tuttavia è sempre facoltà del Consiglio di raccogliere, anche per tali contribuenti, tutte le indicazioni utili per l'accertamento.

Gli accertamenti dell'Ufficio sono di regola preceduti da verificazioni contabili da cui risulti la situazione economica a controllo di quella esposta nel bilancio dei detti contribuenti.

Per l'effettuazione delle verificazioni contabili previste dal comma precedente e di quelle che possono essere disposte nei confronti degli altri contribuenti che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture, è istituito presso l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette un ruolo speciale di verificatori contabili, da disciplinarsi con successivo decreto.

Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti si applicano anche per la risoluzione delle controversie riguardanti i contribuenti tassabili in base a bilancio.

*Dichiarazione unica.*

Art. 25

I cespiti del patrimonio e del reddito di ciascun soggetto e gli altri elementi aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, devono risultare da dichiarazione unica da presentarsi nei modi e termini che saranno stabiliti con apposito decreto.

*Denuncia fiscale di attività produttive di redditi mobiliari delle categorie* **B** *e* **C**[1].

Art. 26.

L'esercizio da parte di persone fisiche e di società diverse da quelle per azioni, in accomandita per azioni e a garanzia limitata, in qualunque forma di attività produttiva di reddito mobiliare di categoria *B* e di categoria *C*[1], è subordinata a preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'esercente ha il domicilio o la sede.

La denuncia deve indicare le complete generalità degli esercenti, il luogo di esercizio ed il genere di attività esercitata.

Essa è presentata in doppio esemplare ed annotata dall'Ufficio in apposito registro cronologico a numero progressivo. Un esemplare della denuncia è restituito all'interessato con l'indicazione in calce della data di presentazione e del numero sotto il quale la denuncia è stata annotata nel registro suddetto.

Nel caso di variazione del luogo di esercizio o del genere di attività, la variazione dev'essere preventivamente denunciata all'Ufficio distrettuale, che ne prende nota sul registro e ne fa annotazione sull'esemplare della denuncia in possesso dell'esercente.

Art. 27.

Quando l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni in vigore, la denuncia prescritta dall'art. 26 è fatta mediante esibizione della licenza la quale, annotata sul registro, è restituita all'interessato, con le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 28.

Per le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia deve effettuarsi entro il secondo mese successivo a quello in corso alla data sopra indicata.

Art. 29.

Chi svolge alcuna delle attività contemplate all'articolo 26 senza avere ottemperato all'obbligo della denuncia, è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

*Norme di attuazione.*

Art. 30.

Con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative ai Consigli e Comitati tributari e cesseranno di funzionare le Commissioni distrettuali delle imposte.

Ai fini della prima attuazione del presente decreto, il Ministro per le finanze può stabilire termini diversi da quelli previsti dagli articoli 13 e 14.

Le disposizioni degli articoli 26 a 29 hanno effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Fino a quando non sia provveduto alle elezioni amministrative, è facoltà del Ministro per le finanze di costituire i Consigli tributari di cui agli articoli precedenti, sentiti i Comitati di liberazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 32.

I componenti i Consigli e i Comitati tributari sono tenuti al segreto di ufficio, a termine dell'art. 326 del Codice penale e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49.* — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.

**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 52.* — PETIA

TABELLA *A*.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento*:

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . . L. 50.000.000 —

Cap. n. 202. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate, ecc. . . . . . . . . . » 500.000.000 —

Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 219. — Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi, ecc. . . . . . » 6.000.000. —

Cap. n. 220. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 221. — Indennità di missione, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 222. — Premio di operosità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 223. — Compensi al personale estraneo alla pubblica Amministrazione, ecc. » 3.000.000 —

Cap. n. 224. — Sussidi al personale dipendente . . . . . . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 226. — Spese di ufficio, ecc. . » 2.000.000 —

Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti . . . . . . . . . . » 900.000.000 —

Cap. n. 228. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc. . . . . . . . . » 55.000.000 —

Cap. n. 229. — Spese per il fitto locali ed indennità di requisizione di mobili ed immobili, ecc. . . . . . . . . . L. 500.000.000 —

Cap. n. 229-*bis* (di nuova istituzione. — Rimborso alle Prefetture delle spese sostenute per conto dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra nell'esercizio 1943-44. . » 70.000.000 —

Totale . . . L. 2.150.500.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento*:

Cap. n. 128 (modificata la denominazione). — Spesa per il funzionamento dell'Accademia nazionale dei Lincei (decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359). . . . . . . . . . L. 5.740.200 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento*:

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento*:

Cap. n. 39. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc. . . . . L. 200.000 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

TABELLA *B*.

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45**

CONTO DELLA COMPETENZA

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

*In aumento*:

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . . L. 50.000.000 —

SPESA

*In aumento*:

Cap. n. 110-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica e per l'acquisto dei relativi materiali . . L. 50.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SPESA

*In aumento*:

Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.
B) Capitale L. 16.905.652,50 . . . . L. 16.905.652,50

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. **79**.

**Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo senzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato in Roma, l'8 marzo 1945, fra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data.

Art. 2.

Con successivi decreti legislativi saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione dell'accordo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — PESENTI
SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 53.* — PETIA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **80**.

**Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 82 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura penale;
Visti gli articoli 3, 1° cap., e 22, parte I, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario del Regno;
Visto l'art. 2, comma 1°, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a nuova disposizione, l'Ufficio del casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia coadiuva, anche nei casi non previsti dagli articoli 3, cap. 1°, e 22 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, i Casellari giudiziali del Regno, rilasciando, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 606, 607, 608 Cod. proc. penale e 28 del R. decreto suddetto, attestazioni equipollenti, secondo le notizie contenute nel Casellario centrale.

A dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Casellario giudiziale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 44.* — PETIA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

**Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha imprestato rilevanti finanziamenti;
Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Decretano:

Art. 1.

L'avv. Gustavo Fabbri è nominato commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.

Art. 2.

L'avv. Gustavo Fabbri eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione commissariale sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BONOMI

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

(414)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

**Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto del Governatore generale della Libia 9 febbraio 1941, n. 432247, con il quale il prof. Trevisani Renato fu nominato commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in Libia ed in tale qualità assunse di diritto la carica di commissario della Azienda autonoma annonaria libica successivamente denominata Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) per effetto del decreto del Governatore generale 15 giugno 1941;

Considerato che l'Azienda autonoma anzidetta ha esaurito i compiti per i quali fu istituita;

Rilevato che il prof. Trevisani Renato cessò in data 26 gennaio 1943 dalle funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in dipendenza degli avvenimenti che condussero alla evacuazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Trevisani Renato cessa dalla carica di commissario per l'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).

Dalla stessa data l'avv. Cortina Flaminio Vittorio è nominato commissario dell'Azienda predetta con mandato di procedere entro il più breve termine alla liquidazione di essa.

Roma, addì 26 gennaio 1945

*Il Ministro*: BONOMI

(387)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

**Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare, soprastampandoli col valore di lire 2,50, i francobolli postali ordinari da lire 1,75;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.

Art. 2.

La soprastampa di cui all'art. 1 è formata da due rettangolini, composti ciascuno da sette linee orizzontali che annullano il valore e i fasci littori posti agli angoli inferiori del francobollo.

Tra i due rettangolini, poco più in alto, è impresso il nuovo valore « L. 2,50 ».

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

*Il Ministro*
*per le poste e le telecomunicazioni*
CEVOLOTTO

*Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

(415)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

**Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 5 ottobre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del dottor Vincenzo Visocchi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Vincenzo Visocchi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 6 marzo 1945

*Il Ministro*: GULLO

(345)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che determinarono le limitazioni imposte alla fabbricazione e alla vendita degli apparecchi suddetti, e che, quindi, è opportuno ridare libertà alla produzione e al commercio degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1945

*Il Ministro*: GRONCHI

(343)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

**Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Riconosciuta la necessità di sopprimere la produzione del sapone e delle saponette alla nicotina, dell'insetticida monital nonchè dell'estratto di tabacco superiore e del solfato di nicotina al 25 %, e di abolire gli attuali condizionamenti dei prodotti derivati dal tabacco, che rimangono in vendita, condizionamenti non più possibili per la mancanza delle materie prime occorrenti;

Ritenuto che si rende necessario maggiorare i prezzi di vendita al pubblico dei restanti prodotti per adeguarli all'aumentato costo di produzione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono radiate dalla tariffa le voci « sapone alla nicotina » e « saponette alla nicotina profumate », « insetticida monital », « estratto di tabacco superiore » e « solfato di nicotina al 25 % in volume ».

Art. 2.

Gli attuali condizionamenti dell'estratto di tabacco normale, del solfato di nicotina e della polvere insetticida sono aboliti.

Art. 3.

I prezzi dei prodotti derivati dal tabacco vengono fissati come appresso con decorrenza 26 marzo 1945:

Estratto di tabacco normale, L. 180 al kg.;

Solfato di nicotina al 50 % in volume, L. 1500 al kg.;

Polvere insetticida, L. 70 al kg.

I suindicati prodotti saranno venduti allo stato sciolto. Sulle vendite viene concesso ai rivenditori soltanto l'aggio del 10 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

*Il Ministro*: PESENTI

(416)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

**Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta le necessità di aumentare i prezzi di cessione dei tabacchi venduti allo Stato della Città del Vaticano per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

I prezzi dei tabacchi, da fiuto e da fumo, da cedersi allo Stato della Città del Vaticano sono ragguagliati al 50 % della tariffa vigente nel Regno con decorrenza 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

*Il Ministro*: PESENTI

(417)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

**Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di tariffa vigenti per i tabacchi destinati a provvista di bordo, per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

La tariffa dei tabacchi da fiuto e da fumo da cedersi alle navi per provvista di bordo è ragguagliata al 75 % di quella vigente nel Regno, con decorrenza 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

*Il Ministro*: PESENTI

(418)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.

**Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 68 del 14 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, vennero sciolti gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e furono nominati commissario straordinario e vice commissario dell'Istituto stesso, rispettivamente, l'on. avv. Dante Veroni e l'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti;

Considerato che l'avv. Dante Veroni, essendo stato chiamato a far parte del Governo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario straordinario e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

Ritenuto che può prescindersi dalla sostituzione del vice commissario;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 322;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione di S. E. l'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'attuale vice commissario avv. Alberto Canaletti-Gaudenti con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1945

*Il Ministro*: SOLERI

(405)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39311 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Pauli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignaccolo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

*Il direttore generale*: POTENZA

(51)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie *A*-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(82) *Il direttore generale*: POTENZA

## MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

### Media dei titoli del 17 marzo 1945 - N. 64

| Titolo | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | L. | 117 — |
| Id. 3,50 % 1902 | » | 93,25 |
| Id. 3 % lordo | » | 72 — |
| Id. 5 % 1935 | » | 96,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | » | 87,50 |
| Id. 5 % 1936 | » | 98,30 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | » | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | » | 96,45 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | » | 95,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | » | 87,20 |

### Media dei titoli del 20 marzo 1945 - N. 65

| Titolo | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | L. | 116 — |
| Id. 3,50 % 1902 | » | 93,25 |
| Id. 3 % lordo | » | 72 — |
| Id. 5 % 1935 | » | 96,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | » | 87 — |
| Id. 5 % 1936 | » | 98,30 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | » | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | » | 97 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | » | 95,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | » | 95,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | » | 87,20 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento).

Nella seduta tenuta il 29 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento), il sig. avv. Angelo Mazzoni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(407)

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente con sede in Acquapendente (Viterbo), il sig. Vito Arturo Ruspantini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(408)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Jacob Mosimann, console di Svizzera a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di: Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(391)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al sig. Walter W. Orebaugh, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(392)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor John F. Huddleston, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(393)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale in data 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 febbraio 1945, registro A.I., n. 1, foglio n. 66, l'Istituto per l'Africa italiana riassume la denominazione di Istituto coloniale italiano.

(376)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.